



ARCICONFRATERNITA ED OSPEDALE

Numero del repertorio - 1 -

Convenzione per l'illuminazione delle tombe al Cimitero dell'Arciconfraternita.

Con la presente scrittura privata da valere quale pubblico atto a norma di legge si è dichiarato, convenuto e stipulato quanto segue tra i Sigg.:

1)- Sig. _____ nato a _____ il _____

Presidente dell'Arciconfraternita

suddetta, partita Iva n. _____, assistito

dal Segretario Sig. _____ nato a _____

codice fiscale n. _____

2)- Sig. _____ nato a _____ nato _____

a _____ e domiciliato in _____

, il _____

quale interviene per nome e per conto della

Emilio Alfano S.P.A., giusta procura del 23/10/

984 per notaio Dott. Mario Mazzocca, Repertorio n;

30061 Raccolta 3533 P.IVA 01321970632.

NARRATIVA

Con deliberazione N.5 del 7/2/1985 approvata dallo Ufficio Diocesa-

no Amministrativo con il n.42 del 20/2/85

fu determinata la convenzione per la illuminazione

Di. dep.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

delle tombe al Cimitero dell'Arciconfraternita.

Premesso quanto sopra, si addivene alla stipula dei seguenti patti e condizioni:

Art. 1

E' istituito nella CAPPELLA SEPOLCRALE, con diritto di privativa, il servizio di illuminazione votiva elettrica sulle Tombe, alle Cappelle, Loculi, Ossari e Lapidari esistenti.

Art. 2

Il servizio viene concesso in esclusiva e con diritto di privativa di erogazione dell'energia elettrica, alla EMILIO ALFANO S.p.A., con sede in ARZANO (NA), alla VIA RETTIFILO AL BRAVO 49, con iscrizione alla C.C.I.A.A., di Napoli al n. 283476 e con codice fiscale e partita IVA (Napoli) n. 01321970632.

Art. 3

La durata della concessione viene stabilita in anni V E N T I, tacitamente rinnovabile, qualora sei mesi antecedenti la naturale scadenza una delle due parti non abbia fatto pervenire all'altra parte, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, legale disdetta.

Art. 4

La Società concessionaria alla scadenza del contratto potrà avvalersi del diritto di priorità

che dal patto di preferenza sancito dal Codice Civile.

ART.5

Le spese del contratto, registrazione e quant'altro relativo, niente escluso, sono a carico della Società concessionaria.

ART.6

L'Ente, gratuitamente e per tutta la durata della concessione metterà a disposizione della Società concessionaria un locale, nell'ambito della Cappella, per la posa del contatore E.N.E.L., quadro di comando elettrico, per deposito attrezzi ed ufficio per la riscossione dell'utenza.

ART.7

La Società concessionaria provvederà, a sue spese, alla costruzione dell'impianto di illuminazione lampade votive, occorrente per il Servizio. L'impianto sarà realizzato a regola d'arte e secondo la tecnica moderna e nel pieno rispetto delle vigenti norme C.E.I. ed E.N.P.I., con relativa costruzione, nell'ambito della Cappella, di un numero sufficiente di piccole cabine di trasformazione dell'energia elettrica.

ART.8

La Società concessionaria curerà la buona manutenzione ed il relativo funzionamento dell'impianto elettrico, delle lampade e portalampade. La potenzialità delle lampade dovrà essere non inferiore a watt 3 ciascuna

e l'accensione, per quanto riguarda le lampade votive eterne, dovrà essere ininterrotta, salvo casi di forza maggiore, per incendi, furti, devastazioni, calamità naturali, guasti alle linee E.N.E.L..

ART. 9

La tensione dell'energia elettrica, per l'accensione delle lampade votive, nell'ambito della Cappella, sarà di 24 volts, massimo 60 volts, fatta eccezione di quella occorrente per l'illuminazione pubblica, che sarà pari a 220 volts.

ART. 10

E' fatto divieto assoluto a chicchessia di introdurre nella Cappella lampade a corrente con batterie o accumulatori.

ART. 11

La concessionaria s'impegna ad osservare e far osservare, nei limiti della propria competenza, tutte le norme di legge ed i regolamenti vigenti in materia e tenere indenne e sollevata, civilmente e penalmente, l'Amministrazione dell'Ente da ogni e qualsiasi danno dovesse derivare in conseguenza della presente concessione.

ART. 12

Canoni di utenza da praticare:

a) - £ 5.330, una tantum, quale contributo di allac-



ciamento, per ogni nuova richiesta di lampada votiva eterna.

B) - £ 1.400, mensili, per il servizio di manutenzione dello impianto, consumo di energia elettrica, ricambio di lampada esaurita, in ragione di ogni lampada votiva eterna, accesa ininterrottamente.

C) - £ 625, per ogni lampada votiva occasionale e giorno di accensione, per otto ore giornaliere di accensione e per la relativa manutenzione, lampada, apparecchiatura, consumo di energia elettrica.

A dette tariffe vanno aggiunti gli oneri fiscali previsti dalla legge, come I.V.A. ed eventuali nuove imposte.

ART. 13

La concessionaria, in corrispettivo della presente concessione, corrisponderà all'Arciconfraternita:

a) - £ 1.000, per ogni nuova richiesta evasa di lampada votiva eterna;=====

b) - il 16%, per ogni lampada votiva eterna e per mese di accensione;=====

c) - il 21%, per ogni lampada votiva occasionale e giorno di accensione;=====

d) - La installazione di n.6 punti luce, con lampioni su paline od a braccio, il tutto a carico della Società concessionaria e per tutta la durata del

Di. del

Proth...

Luci

la concessione, compreso materiale, manutenzione,
ricambio lampada esaurita e consumo energia elettrica.
ca.=====

ART. 14

L'incidenza dei costi sui canoni praticati, di cui
art. 13, delle voci flettenti il servizio, viene così
ripartita: materiale 30%; energia elettrica 40%;
manodopera e costi di gestione 30%.

ART. 15

Revisione delle tariffe:

essa sarà effettuata biennialmente, nel caso in cui
la Società concessionaria potrà dimostrare un mag-
giore costo del servizio, nella misura non inferiore
al 10%, raffrontandola al biennio precedente. Il
coefficiente revisionale dei canoni sarà desunto da
apposita certificazione della C.C.I.A.A., sulle risul-
tanze del Bollettino Mensile di Statistica, riguardan-
te l'indice generale dei prezzi al consumo, per le
famiglie degli operai ed impiegati. A tal fine, en-
tro il mese di dicembre del secondo anno del biennio,
la concessionaria dovrà far pervenire all'Amministra-
zione dell'Ente il certificato della C.C.I.A.A. re-
lativo all'ultimo Bollettino pubblicato.=====

ART. 16

Gli eventuali aumenti del costo di energia elettrica.

ca che dovessero verificarsi nel corso dell'anno, superiori alla alea del 10%, comporteranno l'immediato aumento delle tariffe, nella incidenza di cui all'art. 15, per una somma corrispondente alla percentuale del netto dell'aumento sul costo di energia elettrica verificatosi, che sarà richiesto all'utente quale rivalsa. Dell'intervenuto aumento del costo di energia elettrica, la concessionaria dovrà dare comunicazione a mezzo lettera raccomandata, all'Amministrazione dell'Ente, con la indicazione della data di applicazione della tariffa maggiorata per rivalsa del maggior costo di energia elettrica.

ART. 17

Regolamento utenza e modalità del servizio:

la concessionaria predisporrà il servizio per la illuminazione votiva dei Sepolcreti, Loculi, Tombe, Fonse ed Ossari, nelle due forme:

Lampada votiva eterna e lampada votiva Occasionale

1)-Servizio lampada votiva eterna: esso viene effettuato:

a)-fornendo una lampada elettrica allocata su un portalam-pada di tipo unico. La lampada ed il portalam-pada sono di proprietà della Società concessionaria che ne curerà la manutenzione e la sostituzione della lampada ove bruciata;

b)-fornendo ininterrottamente nelle 24 ore giornaliere l'energia elettrica, salvo casi di forza maggiore, ed ogni più idonea sorveglianza ed assistenza per la perfetta ed ininterrotta accensione;

c)-ove l'utente chieda a sue spese l'installazione di apparecchiature speciali di sostegno alla lampada, queste dovranno preventivamente essere approvate dalla concessionaria; le apparecchiature restano di proprietà dell'utente, che ne curerà la manutenzione. E' facoltà della concessionaria chiedere in qualunque momento la sostituzione delle apparecchiature ove queste presentassero inconvenienti tecnici.

d)-il pagamento del canone avverrà anticipatamente semestralmente o annualmente, e l'utente si servirà del modulo di C.C. postale inviato dalla concessionaria al domicilio dell'utente stesso, maggiorato delle spese postali. Unica prova di avvenuto pagamento è la ricevuta dell'Ufficio postale o quella del responsabile della concessionaria;

e)-L'utente corrisponderà anticipatamente, all'atto della richiesta di allacciamento, un deposito cauzionale, pari all'importo di tre mensilità di canone che sarà restituito o conguagliato alla fine del rapporto.



f)-in caso di morosità del pagamento e dopo aver constatato l'assenza di riscontro da parte dell'utente ai solleciti ad Esso inoltrati, la concessionaria sospenderà la fornitura, richiedendo la somma dovuta, maggiorata delle spese legali e giudiziarie.

g)-L'utente è tenuto a comunicare alla concessionaria l'eventuale suo nuovo recapito, per le dovute informazioni derivanti dal servizio.

2)-Servizio lampada votiva occasionale: tale servizio viene effettuato come segue:

a)-la concessionaria fornirà gratuitamente i sostegni per il numero corrispondente alle lampade prenotate, in numero non inferiore a due.

b)-Il servizio avrà le stesse modalità di quello per la lampada votiva eterna, ma limitato alle otto ore consecutive della giornata stabilita dall'utente;

c)-per l'accensione della Commemorazione dei Defunti le prenotazioni si accettano fino al giorno ventotto ottobre e la predetta accensione sarà di due o più giorni a seconda di come viene disposto il servizio.

3)-Per i pagamenti anticipati effettuati per le somme le lampade votive è dovuto dall'utente il relativo

Cur. Del.

[Signature]

[Signature]

vo congruaglio nei successivi pagamenti, se nel corso dell'anno sono avvenuti aumenti del canone.

4)- Gli impianti per la installazione delle lampade votive dovranno essere esclusivamente eseguiti dalla concessionaria.

ART. 18

Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale di appalto, le parti si rimettono alle disposizioni del vigente Codice Civile.

ART. 19

Per eventuali controversie, il Foro competente è quello di Napoli.

Il presente atto è stato scritto in triplice originale che previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti costituite e dal Segretario,

,addi

7 maggio 1985

IL PRESIDENTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' ALFANO

IL SEGRETARIO

P.S. Le parti convengono inoltre:

ART. 20

La ditta Alfano di volta in volta che effettuerà

nuovi allacci dovrà chiederne autorizzazione alla
Amministrazione tramite la Segreteria dell'Amminis-
trazione stessa.

ART. 21

La ditta Alfano versa la somma di f. 2.000.000
(duemilioni) a saldo dei canoni dovuti fino
al 31/12/1984 del che con la firma del presente
atto se ne dà ampia ricevuta.

ART. 22

La ditta Alfano verserà l'importo dei canoni riscossi
a qualsiasi titolo successivamente ed anticipatamente
nelle misure stabilite dall'art. 13. - ⁽¹⁾ dico: *justi*

, addì

5 maggio 1985

IL PRESIDENTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ALFANO

IL SEGRETARIO

UFFICIO AMMINISTRATIVO DIOCESANO

N. 92

15/MAG./1985

VISTO, SI APPROVA

F. TO.

Registrato a Ischia d 21-5-1985
n 195. mod. II° Vol. 106 - Esatte
L. 50300 - cinquecento e trecento
Il Direttore Fto.